

ESITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

28 gennaio 2019

Premessa

Il giorno 28 gennaio 2019, il gruppo di monitoraggio del PSR, istituito con Ordine di Servizio del Direttore n. 45/2017, ha svolto anche le funzioni di gruppo di coordinamento di cui alla Del. GR n. 501/2016, in quanto presenti i soggetti previsti dalla Delibera stessa.

Di seguito si riportano gli esiti del confronto sui quesiti posti.

SOMMARIO

1.	Muretti a secco – operazione 4.4.1 PIT.....	2
2.	Preventivi da parte delle università (M16.5 PIT)	3
3.	Ulteriore approfondimento relativamente al punto 2 "Rispetto dei minimali di contributo" degli esiti del Gruppo di Coordinamento del 13 e 19 dicembre 2018 , trasmessi con prot. 580508 del 21.12.18	4
4.	Priorità Anpil bandi 8.3, 8.4, 8.5	4
5.	Ammissibilità recinzioni per bando PIT - annualità 2016, operazione 4.4.1.....	5
6.	Rettifica dell'orientamento di cui al punto 1 "Operazioni realizzate da enti pubblici: utilizzo dei prezzari di riferimento in fase di domanda di aiuto/saldo" degli esiti del Gruppo di Coordinamento del 13 e 19 dicembre 2018 , trasmessi con prot. 580508 del 21.12.18	6

1. Muretti a secco – operazione 4.4.1 PIT

1.a. Quesito

Nei primi mesi del 2018 è stata mandata a tutti gli UCI una nota esplicativa del settore regionale sismica (prot. num. AOOGR/148693/N.060.100.010.020 del 15/03/2018), in cui si inquadravano le diverse tipologie di manufatti e le relative procedure autorizzative sulla base della normativa vigente (DPGR 36/R/2009 – articolo 12 -opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità). In tale nota, con riferimento agli interventi su muretti a secco previsti nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, si riporta quanto segue:

“(....) nel caso di rifacimento di semplici muretti a secco è possibile generalmente ricondursi ai seguenti casi tipo:

1. semplice riparazione localizzata del paramento murario nel caso di caduta di alcuni elementi lapidei (particolarmente dalla parte sommitale del muro) oppure lesioni o fratture che possono essere riparate con semplici tecniche tipo scuci-cuci fino a ricostituire la geometria originaria del muro. In tali casi non è necessario effettuare alcun deposito di progetto, facendo riferimento all'art. 12 del regolamento 36/R/2009. Naturalmente devono essere esclusi dissesti di ampiezza maggiore (frane o fenomeni di instabilità che coinvolgano parte o l'intero versante;

2. interventi di rifacimento localizzato del muro intendendo che, anche se per un tratto limitato di lunghezza, il muro deve essere interamente ricostruito, dalla fondazione fino alla sommità. In tali casi se il muro è di altezza inferiore a 1,50 m (misurando l'altezza del terrapieno da sostenere) allora è possibile omettere il deposito del progetto, sempre facendo riferimento al Regolamento n. 36/R/2009. Se, invece, il muro è di altezza > 1,50 m (sempre riferito all'altezza del terrapieno a tergo del muro) allora occorre il deposito del progetto al Settore Sismica (art. 93 DPR 380/2001 e art. 169 LR 65/2014).

Nel caso in cui l'intervento sia ubicato in un comune ad alta sismicità i lavori potranno iniziare solo dopo il rilascio dell'autorizzazione (art 94 del DPR 380/2001 e art. 167 della LR 65/2014).

Sempre in questo caso il muro non potrà essere integralmente a secco. Si potrà realizzare un'opera di sostegno a gravità (muratura allettata con malta) che consenta il drenaggio dal terrapieno e ancorata su apposita fondazione in calcestruzzo. In alternativa si potrà realizzare un muro in c.a. da rivestire in pietra sulla facciavista. Se necessario si dovranno eseguire ulteriori opere (berlinesi di micropali, paratie, ...) al fine di garantire la stabilità del versante che comunque dovrà essere valutata;

3. interventi di rifacimento completo di un muro per tutta la sua lunghezza. Come al precedente punto 2.”

Da una sentenza della Corte di Cassazione (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^a 03/09/2018 Ud. 12/06/2018, Sentenza n.39428), sembra emergere che tutte le opere, compresi i muretti a secco di altezza inferiore a 1,5 metri, siano da sottoporre a “deposito semplificato” al genio civile. Tuttavia, ad oggi il DPGR 36/R/2009 non è stato modificato a seguito di questa sentenza.

Il quesito che si pone è il seguente: alla luce della sopra citata sentenza, nel caso specifico delle domande di aiuto a valere sul tipo di operazione 4.4.1, per il ripristino dei "muretti a secco" è possibile liquidare il contributo se il tecnico progettista dell'impresa non ha depositato presso gli uffici del comune il "deposito semplificato" relativo alla staticità del manufatto?

1.b. Esito

Il progetto deve essere assoggettato alla disciplina per le costruzioni in zona sismica.

Sentito anche il settore regionale sismica, nelle more della modifica/abrogazione dell'articolo 12 dell'attuale DPGR 36/R/2009, il progetto non deve essere depositato.

Allo stato attuale dunque, per le domande di aiuto relative all'operazione 4.4.1 inserite nel bando PIT 2016, si procede alla stipula dei contratti per l'assegnazione dei contributi, senza richiedere il "deposito semplificato" del progetto. Quando saranno emanate le nuove disposizioni sarà necessario valutare se e come adeguarsi alle stesse.

2. Preventivi da parte delle università (M16.5 PIT)

2.a. Quesito

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici (quali l'Università), deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti. La Regione, in una nota esplicativa formulata in occasione del bando PIF 2015, in merito alla sottomisura 16.2, ha precisato che *"la documentazione di corredo alle domande presentate dagli Enti Pubblici può essere limitata a fornire elementi conoscitivi tali da consentire al funzionario istruttore un'adeguata valutazione della congruità delle spese previste"*.

Viene richiesto se, nell'ambito della sottomisura 16.5 (bando PIT 2016), le domande di aiuto per investimenti immateriali, acquisizioni di materiali di consumo o noleggi da parte di Università, possono essere corredate da un solo preventivo, volto a dimostrare la congruità delle spese previste nel budget, così come previsto per la 16.2 Pif.

2.b. Esito

Il paragrafo 19.2.3. "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni, riporta:

"(Omissis)

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno devono includere in particolare la verifica della ragionevolezza dei costi, utilizzando un sistema di valutazione adeguato. Per verificare la ragionevolezza dei costi si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

a) confronto tra preventivi;

b) prezziari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;

c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

(Omissis)

Tale documentazione dovrà essere acquisita dall'ufficio competente dell'istruttoria prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo afferente l'acquisto del bene di cui trattasi.

In casi debitamente motivati, tale fase può essere espletata prima della liquidazione del contributo.

(Omissis)"

Pertanto, la deroga del sopra riportato paragrafo può essere applicata nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa sui contratti pubblici, previa presentazione in domanda di aiuto di una relazione tecnica dove si indichi e si giustifichi la ragionevolezza del costo, rinviando l'acquisizione di ulteriore documentazione a prova di quanto dichiarato in domanda di aiuto, al momento della presentazione della domanda di pagamento a saldo, ovvero una volta espletate le procedure previste dal codice dei contratti.

3. Ulteriore approfondimento relativamente al punto 2 "Rispetto dei minimali di contributo" degli esiti del Gruppo di Coordinamento del 13 e 19 dicembre 2018, trasmessi con prot. 580508 del 21.12.18

3.a. Quesito

Con riferimento agli esiti del Gruppo di Coordinamento del 13 e 19 dicembre 2018, trasmessi con prot. 580508 del 21.12.18, viene richiesto un ulteriore approfondimento relativamente al punto 2 "Rispetto dei minimali di contributo" per il quale il Gruppo di Coordinamento si è espresso come di seguito riportato: *"Se non disposto diversamente dai singoli bandi, qualora si faccia riferimento al minimale di contributo "concedibile" si possono accettare domande di pagamento a saldo anche di importo inferiore al minimale previsto di contributo in quanto quest'ultimo è da intendersi unicamente per la fase di ammissibilità"*.

Viene chiesto di chiarire quanto riportato nel Bando PIF 2015 al punto 0.10 "Minimali e massimali per beneficiario - Condizioni di accesso e requisiti dei PIF" che così recita: *"Per ogni singolo beneficiario (se non diversamente specificato) l'importo minimo e massimo del contributo pubblico concedibile è quello stabilito nella tabella sottostante...."* e quanto riportato nel Bando della Sottomisura 4.1, punto 3.3 "Massimali e minimali" all'ultimo capoverso che recita *"Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascun tipo di operazione (4.1.1 o 4.1.5) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000 euro. La domanda di aiuto riferita a ciascun tipo di operazione (4.1.1 o 4.1.5) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo. Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita a ciascun tipo operazione (4.1.1 o 4.1.5) il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo."*

3.b. Esito

Con riferimento all'esito del GCG del 13/19 dicembre 2018, si ribadisce che il rispetto del minimale di contributo deve essere valutato unicamente in fase di ammissibilità.

Si possono dunque ammettere a pagamento importi inferiori al minimale di contributo, sia sulla base della richiesta contenuta nella domanda di pagamento da parte del beneficiario, sia sulla base di una rideterminazione dell'importo a seguito degli esiti istruttori, purchè gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

4. Priorità Anpil bandi 8.3, 8.4, 8.5

4.a. Quesito

- Richiamata la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 *"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale"* ed in particolare:

1. l'art. 2 in cui è stabilito che il sistema regionale delle aree naturali protette è l'insieme dei territori costituiti dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge;

2. l'art. 113 *"Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituite ai sensi della L.R. 49/1995"* in cui si dice che entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge (entro il 19/3/2016) la Giunta Regionale, su proposta degli enti locali e degli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le Anpil valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste nel suddetto articolo 2 e 6 relativo, quest'ultimo, ai siti della rete natura 2000.

- Richiamata la L.R. 1 agosto 2016 *"Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015"* ed in particolare l'art. 75 con il quale il termine degli iniziali dodici mesi fissati dall'art. 113 dalla L.R. 30/2015 è stato sostituito con il termine di ventiquattro mesi spostando di fatto il termine dal 19/3/2016 al 19/3/2017.

Si richiede di approfondire se ad oggi i termini transitori di cui sopra sono conclusi e pertanto di chiarire se le Anpil determinano il diritto ad acquisire il punteggio relativo al requisito di priorità *"L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)"* per i bandi 8.3, 8.4, 8.5.

4.b. Esito

Viene deciso di sottoporre un quesito specifico al settore regionale *"Tutela della natura e del mare"*, al fine di conoscere quali Anpil sono state classificate come appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree Protette, quali sono valutate non ascrivibili a tali zone e quali hanno la procedura di valutazione ancora in corso.

5. Ammissibilità recinzioni per bando PIT - annualità 2016, operazione 4.4.1

5.a. Quesito

Il bando PIT 2016 al cap. 3.2.2 (Sottomisura 4.4 – operazione 4.4.1) indica per l'operazione 4.4.1 quanto segue:

"L'operazione prevede la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati al conseguimento di obiettivi agro-climatico ambientali connessi primariamente alla conservazione del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità. L'operazione è finalizzata al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla tutela della biodiversità, alla ricostituzione degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali minacciati dalla semplificazione dei sistemi colturali e da fenomeni di erosione e di dissesto geologico; sono esclusi interventi che interessano opere con finalità produttiva."

Il bando poi tra gli investimenti ammissibili per l'operazione 4.4.1 indica (cap. 3.2.2 lettere e): *"la realizzazione di recinzioni e altre attrezzature per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica. Sono oggetto di contributo la costruzione di recinzioni destinate alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture e alla protezione degli animali allevati dalla predazione e l'acquisto delle relative attrezzature."*

Il contributo previsto per questi interventi è il 100% della spesa ammessa.

Anche il bando della sottomisura 4.1 ammette a contributo al 40% la *"realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):"*

- *recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;*
- *recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;"*

oltre che di *"sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione"*.

Il contributo previsto per questi interventi è il 40% della spesa ammessa e in tal caso deve essere dimostrato il *"miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni"*.

Viene chiesto con quale modalità gli uffici istruttori devono valutare la produttività o meno dell'investimento, al fine di avere una uniformità di comportamento.

5.b. Esito

Nel caso delle domande di aiuto 4.4.1 all'interno del bando PIT 2016, le relazioni tecniche ad esse collegate devono dimostrare la coerenza con le finalità ambientali dei progetti territoriali di cui fanno parte.

Nel caso delle domande di aiuto 4.4.1 del bando singolo, la relazione tecnica deve comunque dimostrare "le finalità non produttive legate al conseguimento di obiettivi agro-climatico ambientali, connessi primariamente alla conservazione del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità". In questo caso, viene tuttavia deciso di esaminare collegialmente le domande pervenute, al fine di uniformare le valutazioni in merito all'ammissibilità delle spese connesse alle recinzioni.

6. Rettifica dell'orientamento di cui al punto 1 "Operazioni realizzate da enti pubblici: utilizzo dei prezziari di riferimento in fase di domanda di aiuto/saldo" degli esiti del Gruppo di Coordinamento del 13 e 19 dicembre 2018, trasmessi con prot. 580508 del 21.12.18

6.a. Quesito

Viene chiesto come ci si deve comportare nel caso in cui dovessero essere rendicontati progetti con Computi Metrici Estimativi (CME) che prendono a riferimento prezziari che sono entrati in vigore in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto.

6.b. Esito

Nei bandi sono indicati i prezziari che devono essere presi come riferimento nella compilazione della domanda di aiuto. Su questa base viene definito l'importo totale da ammettere a contributo; tale importo totale non può essere incrementato in fase di saldo.

Pertanto, a differenza di quanto previsto per i soggetti privati, nel caso in cui dovessero essere rendicontati da parte di Enti pubblici, come tali assoggettati alle procedure di gara previste dal Codice degli Appalti, progetti con Computi Metrici Estimativi (CME) che prendono a riferimento, in ottemperanza agli obblighi di legge, prezziari in vigore al momento della redazione ed approvazione del progetto e del relativo appalto, l'importo totale da liquidare deve essere ricondotto a quello del contributo concesso, fermo restando il raggiungimento delle finalità del progetto, nonché gli elementi qualitativi e quantitativi dello stesso.